DECRETO ATTUATIVO SULLE PROCEDURE ELETTORALI DEGLI ORDINI SANITARI

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Decreto Ministeriale, 15 marzo 2018

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti, a **maggioranza relativa** dei voti ed a scrutinio segreto:

- **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**
- **IL COLLEGIO DEI REVISORI**
- **LA COMMISSIONE DI ALBO**, quando l'ordine comprende più professioni

ASSEMBLEA

- Convocata, a cura del Presidente dell'Ordine, nel **terzo quadrimestre** dell'anno in cui il Consiglio scade.
- L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno **venti giorni** prima dell'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo e deve indicare i membri degli organi uscenti, i giorni e gli orari di procedura delle operazioni di votazione.
- Ciascun Ordine può stabilire che le votazioni si svolgano in **modalità telematiche**, che saranno **validate dalla Federazione**

La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori, è valida:

* in **prima convocazione,** quando abbiano votato almeno i **due quinti** degli iscritti;

* in **seconda convocazione,** quando abbiano votato almeno **un quinto** degli iscritti;

* dalla **terza convocazione**, è valida **qualunque sia il numero** dei votanti.

CANDIDATURE E LISTE

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri ed i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi **singolarmente** o nell'ambito di **una lista**

- Le liste e le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo e, se presenti, delle Commissioni di albo, e del Collegio dei revisc devono essere **sottoscritte da un numero di firme pari al numero dei componenti dell'organo** da eleggere e devono essere **denominate**. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.
- La singola candidatura deve essere presentata entro dieci giorni prima dell data di svolgimento delle elezioni. In pari data, l'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide

COMPOSIZIONE SEGGI

Il **seggio elettorale** è composto:

- 1) Dai **tre professionisti sanitari più anziani** di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e **non facenti parte delle liste** di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Questi individuano al loro interno il Presidente di seggio e per ciascun componente viene individuato un supplente.
- 2) Dal **professionista sanitario più giovane** d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo e **non facente parte delle liste** di candidati, che esercita funzioni di segretario.

Qualora sia impossibile costituire il seggio, il Presidente uscente redige apposito verbale e ne dà comunicazione sul sito istituzionale

OPERAZIONI VOTO

- Ferme restando modalità telematiche, la votazione si effettua tramite schede bianche timbrate per i componenti del Consiglio direttivo e, se presenti, delle Commissioni di albo, nonché gialle per il Collegi dei revisori

- Sulle schede l'elettore, identificato dal Presidente del seggio, riporta **i candidati da eleggere** o la **denominazione della lista** a maggioranza relativa dei voti a scrutinio segreto

- Il voto può essere espresso per **l'intera lista**, riportando nella scheda la denominazione di questa o **tut i nominativi** ricompresi nella lista. Il voto può, altresì, essere espresso riportando **uno** o **più nominativ** presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente

Presidente chiude le operazioni di voto e l'urna, rinviando la votazione all'ora stabilita del giorno successivo. Il materiale ene raccolto in plichi o contenitori, poi sottoscritti e custoditi fino alla riapertura delle votazioni il giorno seguente. Giorn er giorno, delle operazioni compiute si redige apposito verbale.

rascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo rutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

OPERAZIONI SCRUTINIO

In caso le operazioni di voto si siano svolte in prima o seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio verifica il numero complessivo dei votanti e quindi il raggiungimento del quorum

Mancato raggiungimento quorum:

- La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori, è valida in **prima convocazione** quando abbiano votato almeno i **due quinti** degli iscritti o in **seconda convocazione** almeno **un quinto** degli iscritti. **Dalla terza convocazione**, è valida **qualunque sia il numero** dei votanti.
- In caso di **mancato raggiungimento**, il Presidente del seggio dichiara **non valida** la votazione.

Raggiungimento quorum:

- Dichiarata valida la votazione, il Presidente procede al conteggio delle schede e al riscontro della corrispondenza tra votanti e schede deposit

Sono **nulle**:

1) Le preferenze che rendano **riconoscibile l'identità** dell'elettore tram segni o scritture;

2) Le **schede diverse** da quelle consegnate al seggio;

3) Le schede compilate **senza l'utilizzo** dell'apposita **matita copiativa.**

- Il Presidente, uditi gli scrutatori, decide e menziona nel verbale quanto concerne i reclami e le irregolarità delle operazioni, sull'assegnazione o meno dei voti contestati.
- Le **schede** scrutinate **sono conservate** per 180 giorni. Le schede nulle contestate sono conservate per quattro anni, dopo essere state vidimat dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato e firmato.

PROCLAMAZIONE

l termine dello scrutinio, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio.
parità di voti, tra due o più candidati è proclamato il **più giovane**, in relazione alla data più recente della deliberazione d
scrizione all'albo dell'Ordine. In caso di nuova parità, si verificherà la data più recente di **abilitazione all'esercizio rofessionale** e, sussidiariamente, l'**età**.

Il Presidente notifica mediatamente i risultati agli eletti, ai Ministeri eressati (Salute, giustizia, struzione e lavoro), al ibunale civile e penale, ché alle Federazioni degli ini e agli enti nazionali di videnza e assistenza delle ategorie, ove previsti.

La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti.

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, gli organi si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età, individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

Entro trenta giorni dal proclamazione dei risult ogni iscritto può propo ricorso avverso la valid delle operazioni elettoral Commissione centrale pe esercenti le professior sanitarie.

EZIONI SUPPLETIVE: Se i nuovi componenti sono ridotti della metà nel corso del quadriennio previsto, per qualsiasi ca procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive. I supplenti dureranno in carica sino alla scadenza del mandato origina

FEDERAZIONI NAZIONALI

* Le disposizioni si applicano **anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali.**

* Le Federazioni nazionali possono adottare uno **specifico regolamento** per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Tale regolamento adottato deve essere **trasmesso al Ministero della salute**.